(N. 301)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **364**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In ogni località, in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione uno o più ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Art. 2.

Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.

Art. 3.

Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'Ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Art. 4.

L'ufficio degli ispettori è gratuito. Essi hanno diritto alla indennità di missione, nella misura spettante ai funzionari di grado VI, gruppo *A*, dell'Amministrazione statale per i sopraluoghi che effettueranno fuori della propria residenza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, purchè non si tratti di funzionari dello Stato ai quali si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà fare consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvederà affinchè siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI